



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Delibera n.1720 /2024**

Il Consiglio, nella seduta del 10.12.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

**Visto** il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dalla Legge 31.08.2022, n. 130, che ha introdotto norme volte a realizzare la professionalizzazione della magistratura tributaria, che diviene la quinta magistratura professionale, unitamente all'ordinaria, all'amministrativa, alla contabile e alla militare, nonché a favorire ambiti maggiori di autonomia, indipendenza ed efficienza dell'Ordinamento giudiziario tributario;

**Richiamato**, in particolare per il fine che ne occupa, l'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 che regola l'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza alla giurisdizione tributaria, che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

**Considerato** che tale norma prevede che gli 'optanti' (cioè, i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria), hanno diritto, *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"*, alla precedenza nel conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo *"che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza"*; il dettato normativo comporta che l'assegnazione dei posti suindicati debba avvenire al di fuori di procedura concorsuale e con *"precedenza"* ed *"in ogni caso"*, qualora *"il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"* (cfr. art. 1, co. 7, Legge n. 130/2022);

**Rilevato** che, in conseguenza di quanto evidenziato, in data 18 settembre 2023 (data della seduta di convocazione per la scelta dell'incarico e della sede degli optanti ammessi al transito), il Dott. Paolo De Paola, nato il giorno 09.02.1974, ha dichiarato di optare per la conservazione della funzione e della sede attuali quale Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, e ha dichiarato di volersi avvalere, sin da allora, del diritto di precedenza di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 130/2022 per i posti di Presidente di Sezione e Presidente della Corte, non appena disponibili, senza la necessità di messa a bando;

**Richiamata** la delibera n. 1260 del 10.10.2023, con la quale sono stati nominati i magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., e fra questi il

Dott. Paolo De Paola, nato il giorno 09.02.1974, collocato al posto 21 della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25.07.2023;

**Dato atto** che i magistrati nominati hanno tutti confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito, con conseguente trasferimento nella giurisdizione tributaria presso le sedi di appartenenza con gli incarichi precedentemente ricoperti;

**Preso atto** quindi che il Dott. Paolo De Paola, come sopra generalizzato, è stato nominato magistrato tributario con la qualifica rivestita al momento del transito, ovvero Giudice presso la sede di appartenenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;

**Visto** il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2023, con il quale la suddetta nomina è stata definita con decorrenza giuridica 1° febbraio 2024;

**Dato atto** che il Dott. Paolo De Paola ha assunto le funzioni di Magistrato Tributario con l'incarico di Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta il giorno 01.02.2024 come si evince dal relativo verbale acquisito in data 04.03.2024 al protocollo n. 2708;

**Richiamata** la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., di seguito "Regolamento";

**Precisato** che, come si legge nella delibera n. 68 del 16.01.2024, ed è pacifico secondo il dettato della legge n. 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii, costituisce promozione il conferimento delle funzioni di Presidenza di Corte di I o II grado, di Presidente di Sezione di Corte di I o di II grado, o Vicepresidente di Sezione di Corte di I o di II grado;

**Richiamato** l'art. 1, co. 3, del Regolamento, in base al quale i magistrati transitati non hanno diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 quando, pur restando nella sede originaria al momento del transito, abbiano scelto ed ottenuto un posto direttivo o semidirettivo relativo alla loro sede originaria;

**Richiamato** l'art. 2 del Regolamento in cui è previsto:

- Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per i posti scoperti della propria sede di appartenenza.
- I posti disponibili oggetto di opzione sono i posti vacanti non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato e i posti che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina.

**Dato atto** che il magistrato transitato può optare, ai sensi del comma 7 cit. per incarichi direttivi, semidirettivi e di Vicepresidente di Sezione;

**Vista** la Delibera n. 1444 del 01.10.2024 ed il conseguente Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.10.2024 con cui il dott. Pasquale Longarini nato il giorno 11.02.1960, già Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia;

**Dato atto** che il dott. Pasquale Longarini è stato immesso nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia in data 02.12.2024 come risulta da verbale acquisito al protocollo numero 14795 del 02.12.2024;

**Preso atto** che, conseguentemente, il posto precedentemente ricoperto dal Dott. Pasquale Longarini, di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, è vacante dal 02.12.2024;

**Vista** l'istanza, presentata il 09.10.2024 ed acquisita in pari data al protocollo numero 12776, con la quale il Dott. Paolo De Paola chiede, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 130/2022 e dal Regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria approvato con delibera n. 68 del 16.01.2024, di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;

**Vista** la reiterazione della suddetta istanza, alla luce della attualità della vacanza del posto di Presidente nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, acquisita in data 02.12.2024 al protocollo n. 14801;

**Acquisita** in data 03.12.2024 con protocollo n. 14837, la dichiarazione del Dott. Paolo De Paola, inerente alla insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

**Considerato** che il Dott. Paolo De Paola è l'unico tra i magistrati tributari nominati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii, appartenente all'organico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;

**Verificato** che il Dott. Paolo De Paola al momento del transito nella giurisdizione tributaria era titolare dell'incarico di Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, e che a seguito dell'opzione, non ha ottenuto una contestuale promozione;

**Ritenuto**, conseguentemente, di poter accogliere l'istanza e procedere alla nomina del Dott. Paolo De Paola a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;

**Richiamato** l'art 11, comma 5-bis del D.lgs del 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni"*;

**Richiamato** l'art 2, comma 2, del D.lgs del 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età"*;

**Dato atto** che attualmente nell'organico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta non è presente un Presidente di Sezione che possa assolvere alle funzioni non giurisdizionali del Presidente di Corte, temporaneamente assente nelle more del perfezionamento della nomina e dell'insediamento del dott. De Paola Paolo;

**Considerata quindi** la necessità di servizio derivante da quanto premesso, e ritenuto conseguentemente che ricorrono le condizioni per richiedere l'anticipazione nella assunzione delle funzioni del Dott. Paolo De Paola;

## **D E L I B E R A**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di nominare il Dott. Paolo De Paola, nato il giorno 09.02.1974, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;

di richiedere, per le necessità di servizio indicate in premessa, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni del dott. Paolo De Paola come sopra generalizzato.

## **A V V I S A**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016, aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018 e da ultimo con delibera n. 817 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

## **D I S P O N E**

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione Normativa, Affari Giuridici e magistrati;
- al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta;
- al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta.

LA PRESIDENTE

Firmatario1